

Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio, di contributi o benefici economici ad associazioni, soggetti pubblici e privati

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito delle previsioni dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. al fine di rendere noti e predeterminare i criteri secondo i quali l'Amministrazione dovrà attenersi al fine della concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 1

Finalità

L'amministrazione Comunale in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e nel limite delle risorse stanziare annualmente in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazione di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2

Interventi del Comune

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a. assegnazione di contributi finanziari;
- b. concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- a. prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- b. altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3

Contributi ordinari e straordinari

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi **ordinari** si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 7 e 8.

Per contributi **straordinari** si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 9 e 10.

Art. 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:

- a. enti pubblici;
- b. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c. associazioni non riconosciute e comitati;
- d. soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune;

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Art. 5

Settori di intervento

Il Comune per le finalità di cui all'art. 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a. Sociale;
- b. Culturale e dei beni artistici e storici;
- c. Istruzione;
- d. Sportivo e ricreativo;
- e. Turistico;
- f. Ambientale;
- g. Sviluppo economico e del lavoro;
- h. Della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

Art. 6

Altri interventi di carattere straordinario

La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art. 7

Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda entro 30 giorni dall'apposito avviso pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale e all'albo pretorio on line.

Detto avviso, di cui verrà data ampia pubblicità, di norma dovrà essere reso noto non oltre 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione.

Sono ammissibili, con specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale, domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente e adeguatamente motivati.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a. denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
- c. importo richiesto e l'impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
- d. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- e. dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
- f. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 delle legge 214/90;
- g. copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 8

Procedura di concessioni dei contributi ordinari – assegnazione

L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal Servizio finanziario che terrà conto nell'ambito della valutazione dei punteggi predeterminati all'avviso con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Il Servizio trasmette l'elenco delle domande e le relative istruttorie alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso.

Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. La delibera di concessione sarà pubblicata nei termini di legge, inoltre ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

I soggetti cui sono stati concessi dei contributi ordinari, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione sulle attività effettuate.

La mancata presentazione della relazione di cui al comma precedente comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Art. 9

Procedura di richiesta contributi straordinari

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario, devono presentare apposita domanda, di norma, **30 giorni prima della data prevista per l'evento.**

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a. Denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale

- rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b. Motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'evento da realizzare, corredata da un sommario riepilogo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'evento;
 - c. Impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta, come previsto dal successivo art. 11;
 - d. Indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - e. Dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - f. Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90.

Art. 10

Procedura di concessione dei contributi straordinari – assegnazione

L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal Servizio Finanziario

Il Servizio provvede a trasmettere le domande e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o rateale).

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

Art. 11

Rendicontazione

In caso di contributi concessi ai sensi del precedente art. 10, a conclusione delle attività per le quali essi sono state richiesti, e comunque entro 90 giorni dall'effettuazione dell'iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto.

In particolare le spese, cui i contributi erano destinati, dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa

La mancata presentazione del rendiconto, comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro;

Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione;

Art. 12

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

Ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

Nell'atto di concessione, redatto a cura del Responsabile del Servizio Tecnico, previo assenso della Giunta Comunale, sono indicate le date d'inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.

La concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature sarà soggetta a previa pubblicizzazione del bene da assegnare e dei criteri di individuazione dell'aggiudicatario.

La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili costituisce beneficio economico e, in quanto tale, deve essere soggetta alla adeguata pubblicizzazione secondo le previsioni normative in vigore e il Piano Triennale sulla Trasparenza e l'Integrità approvato dall'Ente.

Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc... e comunque ogni assegnazione che per la sua limitatezza temporale e sporadicità non incide sulla facoltà di utilizzo del bene.

Art. 13 **Esclusioni**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di natura assistenziale comunque denominate, dovute in virtù di leggi statali o regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione Comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

Art. 14 **Rapporti e responsabilità – esclusioni**

Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo è stato concesso.

Art. 15 **Patrocinio**

Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

La concessione del Patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore

delle manifestazioni per le quali viene concordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento. Con un medesimo atto deliberativo della Giunta può disporre contestualmente la concessione del Patrocinio e la concessione del contributo straordinario ai sensi dell'art. 10.

Il Patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della dicitura: "con il patrocinio del Comune di Grimacco"

Art.16

Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla coorganizzazione di iniziative promosse comunemente.

Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi bandi.

Art.17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione con abrogazione e sostituzione del precedente regolamento adottato con